

PENSIONI

**C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 26-01-2015,
n. 69**

PENSIONI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 64129 del registro di segreteria
proposto da A. G., rappresentata e difesa dall'avv. M.
D., contro INPDAP;

Ritenuto in fatto

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 31/3/2009, la ricorrente,
premessi di aver contratto numerose patologie a causa
del gravoso servizio prestato presso la ASL SA 2,
chiedeva a questa Corte il riconoscimento della
pensione privilegiata di IV categoria. Instauratosi il
contraddittorio, il resistente chiedeva il rigetto del
ricorso ed eccepiva la prescrizione quinquennale.

Espletata CTU, il giudizio è quindi passato in decisione
con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale
deposito della motivazione.

Il ricorso è infondato.

Motivi della decisione

La controversia in esame riguarda la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la pensione privilegiata di IV categoria per le patologie "1) cardiopatia ischemico-ipertensiva; 2) broncopatia cronica; 3) coxartosi sx in soggetto già portatore di

artroprotesi di anca destra; 4) gonartrosi bilaterale; 5) spondilodiscoartosi cervico lombosacrale di media entità; 6) retinopatia ipertensiva II stadio con riduzione del visus; 7) diabete mellito tipo II", asseritamente contratte per causa di servizio, provvedimento negato dall'Amministrazione, perché ritenuti insussistenti i presupposti di legge.

Va premesso che, ai sensi delle disposizioni in materia di pensioni civili e militari applicabili al caso di specie, e in particolare, dell'articolo 64 dei *D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092*, ".. il dipendente civile o il militare che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla *L. 18 marzo 1968, n. 313*, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio". In base alle riferite disposizioni, pertanto, spetta trattamento privilegiato al civile o al militare che abbia contratto infermità ascrivibili alla tabella A allegata alla *L. 18 marzo 1968, n. 313* (poi sostituita dalle tabelle annesse al *D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915*), in dipendenza di fatti o eventi derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio, che ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante. Per

costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato, la previsione di una causalità efficiente e preponderante è configurabile ogni qualvolta nel processo genetico o evolutivo della malattia siano inseriti, in misura prevalente, elementi soggettivi o oggettivi ricollegabili con il servizio prestato; sicché, l'eventuale predisposizione organica a contrarre una determinata malattia, o anche la sua preesistenza all'assunzione in servizio, non costituiscono, di per sé, preclusione al riconoscimento del diritto a pensione, dovendosi considerare, piuttosto, se l'attività svolta abbia facilitato l'insorgere della malattia, ovvero ne abbia aggravato o accelerato il

decorso (vedasi, per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, 22 maggio 1987, n. 381).

Alla nozione di "occasione di lavoro", la giurisprudenza riconduce tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il militare (C. Conti, sez. IV, n. 80966/1993 e n. 78258/1992; Cons. di Stato, sez. IV, 7/3/1996, n. 355). La dipendenza da causa di servizio può sussistere anche per le malattie di origine dubbia, come le neoplasie, le quali pertanto non sono di ostacolo al detto riconoscimento (C. Conti, sez. V, n. 77419/1993).

La relativa valutazione ha natura complessa, concreta ed attualizzata, dovendosi prendere in esame tutte le condizioni e le circostanze della fattispecie, con particolare riferimento all'ambiente di lavoro ed alle

effettive modalità di svolgimento della prestazione. Il giudizio che ne consegue è un

giudizio di valore, non astratto ma concreto, che si deve basare anche su nozioni e dati di comune esperienza, secondo un criterio di logicità e ragionevolezza.

Nella fattispecie, la UML presso il Ministero della Salute, con relazione depositata in data 22/10/2013 ed acquisita agli atti di causa, ha accertato che le suindicate patologie, da cui è affetta la ricorrente, non possono ritenersi contratte per causa di servizio.

In particolare, per quanto concerne la più grave patologia ischemica, l'UML ha accertato che la stessa è dovuta a fattori endemico-costituzionali a forte impronta familiare e che "nessun rapporto, anche sotto il profilo della concausa, può ravvisarsi tra il servizio svolto e la cardiopatia di che trattasi, in considerazione delle mansioni svolte dalla istante, che agli atti si configurano di tipo esecutivo e, come tali, non hanno comportato l'assunzione di responsabilità decisionali...considerazioni

analoghe valgono per la broncopatia cronica...poiché non risultano agli atti, nel

corso del servizio, episodi di bronchite acuta che, ripetuti nel tempo, avrebbero comportato la costituzione di una broncopatia cronica".

Tale giudizio tecnico in questa sede appare attendibile, in quanto sorretto da adeguata e congrua motivazione.

La CTU è inoltre immune da vizi logici e da difetti motivazionali.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 23 gennaio 2015, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Depositata in Cancelleria 26 gennaio 2015.